

COMUNE DI FIORANO MODENESE
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
IN VIDEOCONFERENZA E IN MODALITÀ MISTA DELLE SEDUTE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 16/6/2022

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pagina 3
Art. 2 - Definizioni	pagina 3
Art. 3 - Richiami allo Statuto	pagina 3
Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle sedute in videoconferenza	pagina 4
Art. 5 - Requisiti tecnici necessari per la gestione delle sedute in videoconferenza	pagina 4
Art. 6 - Partecipazione alle sedute in videoconferenza	pagina 5
Art. 7 - Deliberazioni	pagina 5
Art. 8 - Entrata in vigore	pagina 5

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle sedute della Giunta in videoconferenza e in modalità mista in attuazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto del Comune di Fiorano Modenese.

Art. 2 **Definizioni**

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - quorum strutturale o numero legale: è il numero dei componenti la Giunta richiesto per la validità delle sedute;
 - quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
 - "sedute in videoconferenza" le riunioni della Giunta, che si svolgono con le seguenti modalità alternative:
 - a) modalità mista: uno o più componenti, collegato/i in videoconferenza, che partecipano ai lavori dell'organo collegiale anche a distanza in collegamento telematico (videoconferenza) da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede dell'incontro fissato nella convocazione ove sia presente fisicamente almeno un membro della Giunta";
 - b) modalità digitale: lo svolgimento della seduta dell'organo collegiale e la manifestazione del voto avvengono esclusivamente attraverso l'uso di sistemi di comunicazione elettronica.
 - "videoconferenza": si intende l'utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza tra i membri dell'organo collegiale mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica, al fine di facilitare l'attività amministrativa degli organi e di favorire l'economicità e l'efficienza dell'azione tra persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi.
 - ordine del giorno: elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;
 - Presidente: è colui che presiede la seduta e cioè, secondo i casi, il Sindaco o il Vice Sindaco

Art. 3 **Richiami allo Statuto Comunale**

1. Le disposizioni riguardo a:
 - composizione della Giunta Comunale
 - durata in carica; decadenza; revoca; dimissioni; surrogazione;
 - funzionamento della Giunta comunale;
 - attribuzioni della Giunta comunale;rimangono disciplinate dallo Statuto Comunale.

Art. 4 **Partecipazione alle sedute in videoconferenza**

In caso di convocazione della seduta in videoconferenza con l'avviso di convocazione è trasmessa ad ogni partecipante una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione alla seduta in videoconferenza e sono fornite le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

La seduta della Giunta può essere tenuta con la modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri, il Segretario Comunale e altri eventuali dipendenti di supporto presenti in luoghi diversi, purché siano rispettate le condizioni di cui al successivo art.5.

La seduta della Giunta può essere tenuta anche in forma mista, consentendo che uno o più dei componenti l'Organo ed il Segretario Comunale e altri eventuali dipendenti di supporto partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede: anche in questo caso devono essere rispettate le condizioni di cui al successivo art. 5.

In entrambi i casi nel verbale della seduta occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra gli Assessori presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea. In via convenzionale le sedute in modalità videoconferenza si intendono effettuate sempre presso la sede municipale.

La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza.

Art. 5

Requisiti tecnici necessari per la gestione delle sedute in videoconferenza

1. La piattaforma telematica utilizzata per la gestione delle sedute in videoconferenza o in modalità mista deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) deve essere possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché consentire ai singoli assessori di esplicitare chiaramente la propria posizione;
 - b) deve essere possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - c) deve essere garantita la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire, attraverso il collegamento simultaneo, che il dibattito si svolga su un piano di parità;
 - d) deve essere garantita la segretezza delle sedute della Giunta;
 - e) deve essere garantita la sicurezza dei dati e delle informazioni in conformità alle prescrizioni anche del GDPR 2016/679 e della normativa vigente in materia.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
3. Lo stesso Sindaco o chi, in sua vece, presiede la seduta, assume le determinazioni necessarie nei casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione dell'Assessore impossibilitato per motivi tecnici.

Art. 6

Partecipazione alle sedute in videoconferenza

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo e con qualsiasi strumento che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun partecipante alle riunioni telematiche della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio *account* di accesso al sistema di

audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se accidentalmente attivato.

Art. 7

Deliberazioni

1. Nel verbale delle deliberazioni adottate ai sensi del presente regolamento si dà atto che la seduta si è svolta in videoconferenza.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione o, se approvato in via d'urgenza con atto dichiarato immediatamente eseguibile, il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.